

Premessa

La Convenzione di Parigi del 1993 sulla Proibizione delle Armi Chimiche, resa possibile dal clima di distensione internazionale e di aumento della fiducia tra Est e Ovest instauratosi a partire dalla seconda metà degli anni '80, rappresenta un rilevante salto qualitativo negli accordi di disarmo e, quindi, in direzione di un'umanità più sicura. Per la prima volta è messa fuori legge un'intera categoria di armi di distruzione di massa.

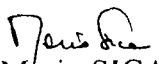
Anche il sistema di controlli internazionali permanenti e intrusivi, affidati ad una apposita Organizzazione Internazionale, rappresenta una novità senza precedenti, ma della quale già si intuiscono i seguiti. Già oggi la Convenzione sulla Proibizione delle Armi Chimiche è un punto di riferimento costante nel negoziato per il rafforzamento della Convenzione sulla Proibizione delle Armi Biologiche, come lo è stato per quello della Convenzione, già firmata, sul Bando Totale degli Esperimenti Nucleari, e persino, in qualche misura, per quello della recente Convenzione di Ottawa sulle mine anti-uomo.

Parimenti nuova, sotto certi aspetti, è la struttura interna che la Convenzione ha fatto nascere nei vari Paesi, e quindi anche in Italia, dove la legge ha identificato nel Ministero degli Affari Esteri l'Autorità Nazionale incaricata di sovrintendere e coordinare la complessa applicazione della Convenzione.

Trattandosi della prima relazione annuale presentata dall'Ufficio, si è ritenuto di includervi un capitolo sui precedenti storici e sui contenuti della Convenzione.

Molteplici quindi sono gli aspetti di interesse per il Parlamento, cui la presente relazione è in ultima analisi rivolta; così come è motivo di orgoglio per il nostro Paese essere stato indicato dal Direttore Generale dell'Organizzazione Internazionale come "uno tra i primi Stati Membri ad aver completato tutte le necessarie dichiarazioni ed obblighi di notifica" previsti dalla Convenzione.

Roma, 28 febbraio 1998


Mario SICA

Capo dell'Ufficio
per l'Attuazione della Convenzione
sulle Armi Chimiche

I. La Convenzione di Parigi.

1. Precedenti storico diplomatici

La Convenzione firmata a Parigi il 13 gennaio 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione costituisce lo sbocco di un lungo e complesso lavoro diplomatico, protrattosi per l'intero secolo ventesimo sullo sfondo di numerosi episodi bellici di utilizzazioni di armi chimiche, con effetti disastrosi e centinaia di migliaia di vittime militari e civili.

La questione della messa al bando delle armi chimiche è stata per lungo tempo nell'agenda delle iniziative di disarmo della comunità internazionale. I tentativi di proibire l'impiego in guerra di gas asfissianti - alla fine del secolo scorso con la Conferenza dell'Aja del 1899 e, all'inizio di questo secolo, con la Convenzione dell'Aia del 1907 - dimostrarono tutta la loro inefficacia durante la Prima Guerra Mondiale, nel corso della quale i gas furono utilizzati in maniera estesa.

L'evidente crudeltà dell'impiego di tali armi fu all'origine di un rilancio delle iniziative per la proibizione dell'uso di gas e agenti chimici come mezzi di combattimento. Dopo il fallimento per la mancata entrata in vigore del trattato, firmato da Francia, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, alla Conferenza Navale di Washington nel 1922 (il trattato, come si sa, prevedeva l'impegno degli Stati a considerare l'uso in guerra di gas e agenti simili come proibiti dal diritto internazionale), un risultato concreto dell'azione di cooperazione internazionale in materia fu l'adozione, nel corso della Conferenza Internazionale di Ginevra sul Commercio di Armi promossa dalla Società delle Nazioni, del **Protocollo di Ginevra del 1925** sulla proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti, velenosi o altri e dei metodi di guerra batteriologica.

Fino alla conclusione della Convenzione di Parigi del 1993, il Protocollo di Ginevra è rimasto lo strumento giuridico internazionale più importante in materia di armi chimiche, anche se i tentativi di espanderne in vario modo la portata nel corso della Conferenza sul Disarmo del 1932-1933 non ebbero successo.

Anche se, nel corso della seconda Guerra Mondiale, le armi chimiche non furono utilizzate, il problema della guerra chimica e biologica è sempre stato di attualità.

Sin dal 1947, alle Nazioni Unite, nel contesto del dibattito sulle armi di distruzione di massa, il tema delle armi chimiche e batteriologiche fu oggetto di approfondita discussione, anche per i rapidi sviluppi scientifici e tecnologici e la conseguente accresciuta letalità di alcuni agenti chimici (si pensi in particolare ai gas nervini, quali il sarin, il tabun e gli agenti "V").

Verso la fine degli anni '50, nei diversi piani di disarmo generale e completo presentati e discussi alle Nazioni Unite uno spazio specifico era riservato al tema dell'eliminazione delle armi chimiche e batteriologiche, anche se lo stesso veniva considerato su un piano secondario rispetto a quello delle armi nucleari.

La questione delle armi chimiche divenne un punto separato e specifico dei negoziati di disarmo a Ginevra verso la fine degli anni '70, anche a causa della precedente adozione, nel dicembre 1971, della Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, Produzione, Stoccaggio delle Armi Batteriologiche e sulla loro Distruzione. Nel frattempo l'arma chimica faceva la sua apparizione sui teatri del conflitto tra Irak e Iran, mentre episodi come lo spaventoso attentato alla metropolitana di Tokyo, nel marzo 1995, in cui appunto venne utilizzato il sarin, mettevano in evidenza il rischio della possibile utilizzazione di queste sostanze ad opera di gruppi di terroristi o estremisti.

Gli anni cruciali del negoziato della Convenzione sulle Armi Chimiche vanno dal 1984 al 1992. Fu un negoziato lungo e difficile, il cui risultato - appunto la **Convenzione di Parigi firmata il 13 gennaio 1993 ed entrata in vigore il 29 aprile 1997** - rappresenta senza dubbio uno dei maggiori successi delle iniziative internazionali di disarmo e certamente uno dei più significativi risultati della Conferenza sul Disarmo delle Nazioni Unite.

2. Entrata in vigore e stato delle ratifiche

Al momento dell'entrata in vigore della Convenzione il 29 aprile 1997 (180 giorni dopo la 65^a ratifica, conseguita il 29 ottobre), gli Stati Parte - che sono automaticamente anche Stati membri dell'**Organizzazione per la Proibizione delle Armi**

Chimiche (OPAC, in inglese OPCW) - erano 87. Al 31 dicembre 1997 essi sono saliti a 106. Ad essi sono da aggiungersi altri 62 Stati che hanno firmato, ma non ancora ratificato, la Convenzione. L'elenco completo è contenuto nell'all. 1. Tra gli Stati ratificatori sono, oltre ai 15 Paesi dell'Unione Europea, gli Stati Uniti, la Russia, l'India, il Pakistan, la Cina, l'Iran, Cuba, la Turchia, la Corea del Sud, il Canada e l'Australia.

Le sole assenze politicamente significative sono gli Stati del Medio Oriente (ad eccezione della Giordania, che ha ratificato la Convenzione), e cioè: Egitto, Irak, Libano, Libia, Siria, Sudan, oltre a Israele, che ha firmato, ma non ancora ratificato. Manca anche, finora, la ratifica della Corea del Nord.

Nell'insieme, si può dire che la Convenzione di Parigi è ben avviata sulla via del conseguimento di una piena universalità. Quest'ultima costituisce, naturalmente, una componente essenziale della sua effettiva applicazione.

3. Il contenuto della Convenzione

a) principali clausole

La Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, Produzione, Immagazzinaggio ed Uso delle Armi Chimiche e sulla loro Distruzione ha durata illimitata. Depositario della Convenzione e delle relative ratifiche è il Segretario Generale delle Nazioni Unite. L'attuazione compete all'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC) con sede a L'Aja.

La Convenzione è composta da un preambolo, 24 articoli e 3 Annessi (sulle Sostanze Chimiche, sull'Attuazione e Verifica e sulla Protezione delle Informazioni Riservate), che costituiscono parte integrante della Convenzione.

Il preambolo, richiamandosi ai precedenti del Protocollo di Ginevra del 1925 (che proibisce l'uso in guerra di armi chimiche e biologiche) e alla Convenzione sulle Armi Biologiche del 1972 (che vieta le armi biologiche e tossiche e ne richiede la distruzione), conferma la volontà degli Stati Parte di proibire e di eliminare qualsiasi tipo di arma di distruzione di massa. Viene inoltre sancita la proibizione, insita negli accordi e nei principi fondamentali del diritto internazionale, dell'uso di erbicidi come strumento di guerra e si

sottolinea il desiderio degli Stati Parte di promuovere lo sviluppo economico e tecnologico.

La Convenzione proibisce lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione, la detenzione, l'immagazzinaggio, il trasferimento e l'uso di armi chimiche. Essa prevede che ogni Stato Parte **distrugga** le armi chimiche e gli impianti di produzione di armi chimiche posti sotto la propria giurisdizione o controllo, così come qualsiasi arma chimica che esso possa aver abbandonato sul territorio di un altro Stato. Gli Stati Parte non dovranno mai impegnarsi in preparativi militari che comportino l'uso di armi chimiche; non dovranno mai aiutare o incoraggiare altri ad intraprendere attività proibite dalla Convenzione, né utilizzare sostanze per il controllo dell'ordine pubblico come strumento di guerra.

Sono definite "armi chimiche" tutte le sostanze chimiche tossiche e i loro precursori, salvo se destinati a scopi non proibiti dalla Convenzione, cioè ad usi pacifici, a scopi di protezione contro sostanze chimiche tossiche, a scopi militari non connessi con l'uso delle armi chimiche e al controllo dell'ordine pubblico. Nella definizione di "armi chimiche" sono comprese altresì le munizioni ed i dispositivi specificamente designati ad emettere sostanze chimiche tossiche, e qualsiasi "equipaggiamento specificamente progettato a tale scopo".

Ogni Stato Parte dovrà, non più tardi di 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione, sottoporre all'OPAC **dichiarazioni dettagliate** sulle armi chimiche e sugli impianti di produzione di armi chimiche possedute, specificando la loro precisa ubicazione e la loro quantità e fornendo **un piano generale per la loro distruzione**. Agli Stati Parte è inoltre richiesto di dichiarare il tipo di sostanze chimiche utilizzato per il controllo dell'ordine pubblico.

La Convenzione e l'Annesso sull'Attuazione e Verifica contengono norme dettagliate in merito alla distruzione di armi chimiche e degli impianti di produzione, inclusa la verifica di tale distruzione. La distruzione di armi chimiche e degli impianti di produzione dovrà essere completata **entro 10 anni** (in casi eccezionali tale termine può essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di 5 anni). Gli impianti di produzione possono essere riconvertiti ad usi pacifici, in modo tale però da garantire che non possano essere nuovamente riconvertiti a scopi proibiti dalla Convenzione. Salvo diversa disposizione del Consiglio Esecutivo dell'OPAC, ogni Stato Parte dovrà sostenere le spese per la verifica

internazionale della distruzione delle proprie armi chimiche e dei propri impianti di produzione.

Per realizzare una completa eliminazione delle armi chimiche, la Convenzione richiede allo Stato Parte di esercitare controlli altresì sulle **industrie chimiche civili**, in quanto molti prodotti chimici normalmente impiegati per usi pacifici sono potenzialmente impiegabili o possono essere convertiti in armi chimiche vere e proprie. Pertanto ogni Stato Parte è tenuto a dichiarare gli impianti industriali relativi ai prodotti chimici sottoposti ai vincoli della Convenzione che, a turno, sono **sottoposti ai controlli internazionali da parte dell'OPAC** mediante ispezioni in loco condotte su base di routine. Le dichiarazioni sono necessarie per le sostanze chimiche specificate in tre liste o "tabelle" allegate alla Convenzione, nonché per gli impianti che utilizzino le sostanze di cui sopra, ovvero altre sostanze chimiche organiche non elencate nelle tabelle. Per le sostanze chimiche delle tre tabelle sono previste diverse forme di ispezione, in base al rischio che dette sostanze pongono rispetto agli scopi ed obiettivi della Convenzione. La verifica di altri impianti di produzione di sostanze chimiche organiche non elencate nelle tabelle avrà inizio quattro anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione, a meno che la Conferenza degli Stati Parte non decida altrimenti. Le dichiarazioni e le procedure di ispezione si applicheranno agli impianti delle industrie chimiche che impiegano una quantità di sostanze chimiche superiore alle soglie minime stabilite dalla Convenzione.

Ogni Stato Parte è tenuto ad approntare la legislazione nazionale interna necessaria per garantire l'attuazione della Convenzione a livello nazionale, nonché a istituire o a designare un'Autorità Nazionale con il compito di coordinare tale attuazione e tenere i rapporti con l'OPAC.

La Convenzione contiene quindi una serie di articoli relativi all'istituzione dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC) - su cui vedasi oltre, Cap. III - nonché disposizioni relative al sistema di verifica e alle ispezioni "su sfida" (*challenge inspections*) (vedasi oltre, lettera d di questo capitolo).

Qualora uno Stato Parte non adotti i provvedimenti necessari al fine di risolvere una situazione che contravvenga alle disposizioni della Convenzione sono stabilite **penalità e sanzioni**. Casi di particolare gravità potranno essere portati al Consiglio di Sicurezza

per ulteriori azioni, anche coercitive, previste dalla Carta delle Nazioni Unite.

Altre disposizioni della Convenzione riguardano: la sua relazione con altri accordi internazionali, la risoluzione delle controversie, gli emendamenti, la durata e il diritto di recesso (che è ammesso solo "per eventi straordinari che mettono a rischio gli interessi supremi dello Stato" e non fa venir meno l'obbligo di non usare armi chimiche), lo status degli annessi, l'entrata in vigore, le riserve, l'Autorità Depositaria e i testi autentici. Gli articoli della Convenzione non sono soggetti a riserve.

b) gli Annessi alla Convenzione

Fanno parte della Convenzione tre Annessi:

- i) l'Annesso sulle **sostanze chimiche**, contenente le tre tabelle di sostanze chimiche sottoposte a differenti livelli di verifica;
- ii) l'Annesso sull'**Attuazione e Verifica**, che riguarda le regole relative alle verifiche e alle altre procedure previste per la distruzione delle armi chimiche e dei loro impianti di produzione, le ispezioni di routine alle industrie, le ispezioni su sfida e le misure di indagine in caso di uso presunto di armi chimiche; l'annesso contiene inoltre norme dettagliate per regolamentare il commercio dei composti chimici elencati nelle Tabelle con Stati non parte della Convenzione;
- iii) l'Annesso sulla **Protezione delle Informazioni Riservate**, che stabilisce i principi generali per il trattamento di tali informazioni riservate, le norme per il reclutamento e la condotta del personale del Segretariato Tecnico dell'OPAC, le misure per proteggere le informazioni sensibili e le installazioni durante le ispezioni, e le procedure da seguire in caso di violazione della riservatezza.

Va rilevato, a quest'ultimo proposito, l'importanza, nel sistema della Convenzione, della tutela della **riservatezza** delle informazioni concernenti le industrie chimiche, ai fini della **protezione del segreto industriale**. Viceversa, nei rapporti tra gli Stati Parte e per quanto riguarda le armi chimiche vere e proprie e la loro distruzione, la **trasparenza** deve essere la regola. Gli Stati Parte, e l'OPAC nel suo insieme, devono quindi trovare un punto di equilibrio tra il carattere intrusivo delle ispezioni, il mantenimento della riservatezza e la trasparenza delle informazioni tra gli Stati Parte.

c) il sistema delle dichiarazioni

Il sistema di controllo stabilito dalla Convenzione si basa come si è detto su due pilastri essenziali: le **dichiarazioni** e le **ispezioni**.

La Convenzione prevede limiti di tempo differenti per le diverse dichiarazioni da fare all'OPAC:

- 30 giorni dalla sua entrata in vigore (29 aprile 1997) per gli Stati che, come l'Italia, l'avessero già ratificata, ovvero 30 giorni dal momento della data di ratifica per gli Stati che la ratifichino successivamente, per le dichiarazioni iniziali;
- 60 o 90 giorni dalla fine dell'anno (a seconda del tipo di prodotto) per le dichiarazioni inerenti le attività previste nell'anno successivo;
- 60 o 90 giorni dall'inizio dell'anno (a seconda del prodotto) per le dichiarazioni inerenti i dati riferiti alle attività dell'anno precedente.

Le **dichiarazioni** sono divise in varie categorie:

- i) le dichiarazioni connesse alle **armi chimiche**, comprendenti le armi chimiche, le vecchie armi chimiche, le armi chimiche abbandonate, gli impianti e le attrezzature per la produzione di armi chimiche e gli impianti di distruzione delle armi chimiche, delle armi chimiche vecchie e delle armi chimiche abbandonate;
- ii) le dichiarazioni dell'**industria**, comprendenti prodotti chimici che, benché utilizzati per scopi non proibiti dalla Convenzione, sono considerati capaci di presentare rischi per gli obiettivi della Convenzione, in relazione a un loro impiego potenziale per realizzare armi chimiche; tali prodotti chimici classificati in base ai rischi posti per gli scopi della Convenzione, sono elencati nelle tre tabelle sopramenzionate; inoltre la Convenzione richiede di segnalare tutti gli impianti che producono composti chimici organici e prodotti contenenti fosforo, zolfo e fluoro (DOC/PSF) non inclusi nelle tabelle;
- iii) informazioni di carattere più generale su altri aspetti dell'applicazione della Convenzione, sui programmi di protezione contro le armi chimiche, sui prodotti chimici utilizzati per il controllo dell'ordine pubblico ecc;
- iiii) altri tipi di comunicazione e di interazione tra lo Stato Parte e l'OPAC, riguardanti ad esempio la designazione degli ispettori e degli assistenti ispettori, la legislazione nazionale di applicazione della Convenzione, l'indicazione dell'Autorità Nazionale, la designazione dei punti di ingresso (POE - *Points of Entry*) per

l'arrivo degli ispettori, l'autorizzazione preventiva per voli speciali non commerciali utilizzabili dagli ispettori.

Un'ulteriore categoria di dichiarazioni è costituita dai dati da fornire al momento in cui si è verificata oppure quando si è già a conoscenza che si verificherà una determinata situazione, come ad esempio nel caso del ritrovamento di armi chimiche abbandonate. Questa categoria comprende anche le varianti alle dichiarazioni annuali rispetto alle attività programmate dall'industria durante l'anno, la notifica di trasferimenti fuori dei confini nazionali di prodotti chimici tossici della tabella 1, nonché i movimenti interni di armi chimiche destinate alla distruzione.

d) il sistema delle ispezioni

Il **successo** della Convenzione dipenderà, in larga misura, dal **successo del sistema delle ispezioni**.

In base alla Convenzione sono previsti vari tipi di ispezioni:

- i) verifiche sistematiche di **armi chimiche** e dei loro impianti di produzione/distruzione e siti di stoccaggio, nonché di vecchie armi chimiche e di armi chimiche abbandonate e dei loro impianti di distruzione e siti di stoccaggio;
- ii) ispezioni alle **industrie chimiche**;
- iii) ispezioni **su sfida**;
- iiii) investigazioni su **presunto impiego** di armi chimiche.

La grande maggioranza delle ispezioni avviene nell'ambito di normali e programmate verifiche delle armi chimiche e delle industrie chimiche (punti "i" e "ii").

E' previsto che tutti gli impianti militari e quelli di tabella 1 siano sottoposti ad ispezione entro i primi 180 giorni dell'entrata in vigore della Convenzione; gli impianti di tabella 2 dovrebbero essere sottoposti ad ispezione entro i primi tre anni. Gli impianti di tabella 3 e quelli DOC/PSF potranno essere sottoposti ad ispezione a partire dal 4° anno dall'entrata in vigore della Convenzione.

Per i siti di distruzione di armi chimiche, dopo l'ispezione iniziale segue, se necessario, un'attività di verifica continuativa (*continuous monitoring*) per controllare tutte le fasi della distruzione degli stock di armi chimiche.

Le ispezioni - sempre effettuate da ispettori dell'OPAC - hanno lo scopo di verificare le dichiarazioni dello Stato Parte, ottenere informazioni supplementari necessarie per la pianificazione delle future attività di verifica dell'impianto, valutare il livello di rischio che l'impianto pone alla Convenzione.

In particolare, per le ispezioni agli impianti di tabella 2, gli scopi delle verifiche comprendono il controllo delle dichiarazioni, la verifica che nell'impianto non siano presenti o che non vengano prodotti composti chimici della tabella 1, e che composti chimici della tabella 2 non siano impiegati per scopi non consentiti dalla Convenzione.

Nel perseguire gli scopi suindicati, le ispezioni devono assicurare la minima **intrusione possibile** nelle attività in corso nell'impianto ispezionato, nonché il massimo rispetto delle regole relative alla protezione delle informazioni classificate relative all'impianto stesso ed ai suoi processi produttivi.

Al fine di chiarire o risolvere dubbi riguardanti possibili violazioni, la Convenzione prevede un sistema di ispezioni "su sfida" (*challenge inspections*), che possono essere richieste al Consiglio Esecutivo da uno Stato Parte e che vengono condotte dall'OPAC con un preavviso molto breve in qualsiasi impianto o luogo del territorio di uno Stato Parte o in ogni altro luogo posto sotto la sua giurisdizione o controllo.

Nei casi di presunto impiego di armi chimiche negli Stati Parte, la Convenzione prevede infine che siano svolte investigazioni sul posto da parte di ispettori dell'OPAC.

4. Aspetti "positivi" della Convenzione

La Convenzione non ha solo scopi ispettivi o proibitivi: essa incoraggia altresì scambi tra Stati Parte di sostanze chimiche, attrezzature e informazioni scientifiche e tecnologiche relative allo sviluppo ed all'applicazione della chimica per scopi non proibiti dalla Convenzione. Gli scambi possono aver luogo tra Stati Parte che si siano impegnati ad effettuare una revisione della propria legislazione nazionale nel settore del commercio di sostanze chimiche al fine di renderla conforme agli obiettivi ed agli scopi della Convenzione.

La Convenzione prevede inoltre che vengano preventivamente organizzate forme di assistenza e di protezione contro un eventuale impiego di armi chimiche in uno Stato Parte. In tali situazioni lo Stato Parte potrà richiedere l'assistenza dell'OPAC, inclusi equipaggiamenti protettivi, attrezzature per la decontaminazione ed antidoti sanitari, nonché misure difensive contro le sostanze chimiche. A tal fine la Convenzione richiede a ciascuno Stato Parte di contribuire, a sua scelta, in uno dei tre modi seguenti: o versando contributi finanziari ad un apposito Fondo, oppure assumendo l'impegno di fornire determinate prestazioni e servizi in caso di bisogno, oppure assicurando l'invio di unità di soccorso.

Questi aspetti "positivi" della Convenzione costituiscono un forte incentivo per gli Stati ad aderire al nuovo sistema e, quindi, una forte spinta verso la **piena universalità** della Convenzione.

In ultima analisi, infatti, il successo della Convenzione sarà determinato dalla misura in cui l'OPAC sarà in grado di spostare il centro delle sue attività dall'eliminazione delle armi chimiche in senso stretto alla **piena cooperazione internazionale nel campo chimico**. Tra i compiti dell'OPAC rientra anche infatti la promozione di una cultura della cooperazione internazionale e dell'aiuto reciproco nel settore in questione.

II) L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche

1. La Commissione Preparatoria per l'OPAC

Gli autori della Convenzione si resero conto che sarebbe stato necessario un certo periodo di tempo per preparare il terreno per la sua attuazione e, in particolare, per l'elaborazione di procedure dettagliate e l'allestimento delle infrastrutture necessarie per l'OPAC. Inoltre, anche gli Stati firmatari avrebbero dovuto, per loro conto, completare i preparativi per l'attuazione nazionale della Convenzione, in tempo utile e prima della sua entrata in vigore. Per raggiungere questi obiettivi gli Stati Membri, all'atto della firma della Convenzione (13 gennaio 1993), adottarono una risoluzione che istituiva a L'Aja una **Commissione Preparatoria** per l'OPAC, composta da tutti gli Stati firmatari.

La prima sessione plenaria della Commissione, convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, si è tenuta a L'Aja dall'8 al 12 febbraio 1993. Essa istituì anzitutto un Segretariato Tecnico

Provvisorio. Inoltre, per la trattazione di questioni specifiche, la Commissione istituì altri organi sussidiari quali i gruppi di lavoro A e B, le cui riunioni sono state inframmezzate alle sessioni plenarie. Il gruppo di lavoro A si occupò soprattutto delle questioni organizzative e finanziarie, delle norme relative alle procedure ed al personale, della preparazione del bilancio e del programma di lavoro. Il gruppo di lavoro B stabilì in dettaglio le procedure per la verifica, la cooperazione e l'assistenza tecnica. Sottogruppi di esperti vennero incaricati di elaborare proposte su temi specifici da sottoporre all'approvazione dei gruppi di lavoro e delle sessioni plenarie.

Nei suoi quattro anni e mezzo di attività la Commissione Preparatoria, affiancata dal **Segretariato Tecnico Provvisorio**, è riuscita a creare infrastrutture adeguate, a reclutare il personale di base e ad adottare il suo regolamento di procedura, le norme finanziarie e il regolamento del personale, elaborando contemporaneamente procedure dettagliate per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione. Il lavoro svolto ha incluso l'elaborazione di informazioni e modelli necessari per i diversi tipi di dichiarazioni, di procedure relative alle ispezioni ed all'operato delle squadre ispettive, l'organizzazione di corsi di addestramento per futuri ispettori, la predisposizione di attrezzature, la definizione di metodi e criteri per la distruzione di armi chimiche e dei loro impianti di produzione, la predisposizione dei supporti analitici necessari, l'assistenza e cooperazione tecnica agli Stati Parte, l'impostazione delle politiche relative agli aspetti di segretezza, di sicurezza e sanitari, la tenuta dei rapporti con i media.

Al momento dell'entrata in vigore della Convenzione (29 aprile 1997) erano state tenute 16 sessioni plenarie della Commissione Preparatoria.

La Commissione non ha potuto ultimare tutti i suoi compiti, lasciandone una parte in eredità alla Conferenza degli Stati Parte e al Consiglio Esecutivo. Le proposte della Commissione sono state ratificate dalla Prima Conferenza degli Stati Parte riunitasi a L'Aja dal 6 al 23 maggio 1997. La Commissione Preparatoria è stata sciolta l'ultimo giorno della Prima Sessione della Conferenza degli Stati Parte, e i suoi beni sono stati trasferiti all'OPAC.